


**“INCENTIVAZIONI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI  
ENERGETICI E ALL’USO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI  
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI”**

**BANDO 2010**

**Piano straordinario per l'occupazione**

	<p><b>Programma Operativo Regionale</b> “Competitività regionale e occupazione”  <b>F.E.S.R. 2007/2013</b></p>	<p>Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica”  Attività II.1.1 “Produzione di energie rinnovabili”  Attività II.1.3 “Efficienza energetica”</p>
--	--	---

## 1. Riferimenti normativi

- 1) Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013;
- 2) Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- 3) Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- 4) Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- 5) Decreto del Presidente della Repubblica 196/2008 che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013.
- 6) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01);
- 7) Comunicazione della Commissione Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 17 dicembre 2008, pubblicata sulla GUUE C 83 del 7 aprile 2009, pag. 1, di seguito Quadro Temporaneo;
- 8) Decisione della Commissione C(2009)4277 del 28/05/2009, relativa all'aiuto di Stato N.248/2009 Italy – Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework, di seguito aiuti di importo limitato;
- 9) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), pubblicata sulla GUUE C 14 del 19/01/2008;
- 10) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006, pagg. 5–10, di seguito Regolamento de minimis;
- 11) D.P.C.M. 03/06/2009, Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
- 12) Deliberazione di Giunta Regionale n. 12-8312 del 03/03/08, con la quale sono stati approvati i contenuti generali della misura ed è stata definita la relativa dotazione finanziaria;
- 13) Deliberazione di Giunta Regionale n. 41-8478 del 27/03/2008 con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria inizialmente destinata agli interventi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale precedente;
- 14) Deliberazione di Giunta Regionale n. 22-8733 del 05/05/2008, "Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili" così come integrata dalla successiva Deliberazione di Giunta

- Regionale n. 63-10873 del 23/02/2009 recante "Integrazione dei criteri relativi agli impianti di cogenerazione alimentati con biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agroalimentare per la produzione di energia elettrica e termica";
- 15) Deliberazione di Giunta Regionale n. 46-11968 del 04/08/2009, Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28/05/2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia";
  - 16) D.m. 19/02/2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29/12/2003, n. 387".

## 2. Obiettivi del bando

La misura promuove prioritariamente investimenti destinati alla razionalizzazione dei consumi energetici; la misura promuove altresì investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente in associazione agli interventi in efficienza energetica.

## 3. Iniziative ammissibili

La misura si articola in due linee di intervento definite, secondo le relative attività del POR, ai successivi articoli 3.1 e 3.2.

La proposta progettuale dovrà riguardare, a pena di inammissibilità, un intervento di efficienza energetica (art. 3.1) che eventualmente potrà essere coordinato ed integrato con un intervento di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 3.2).

Pertanto, i soli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 3.2) non sono in alcun caso ammissibili.

Sono espressamente esclusi gli interventi che siano meramente finalizzati a consentire all'impresa di conformarsi agli standard prescritti dalla normativa vigente in materia ambientale o contenuti nei singoli provvedimenti autorizzativi o afferenti all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

Sono altresì esclusi gli interventi che comportano un peggioramento del quadro emissivo complessivo relativamente alle emissioni di polveri fini (PM10) e ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) riferito all'unità produttiva.

Non sono ammissibili a finanziamento reti di teleriscaldamento civile.

Non sono ammissibili progetti di investimento di ammontare inferiore a 50.000 €.

### 3.1 Attività II.1.3 - "Efficienza energetica"

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi che consentano di realizzare un miglioramento significativo dell'efficienza energetica nelle unità operative delle imprese.

Unicamente per gli interventi sul ciclo produttivo, il miglioramento dell'efficienza energetica deve comportare un risparmio annuo di energia primaria pari o superiore a 1,5 kWh per euro investito.

Sono ammissibili gli interventi relativi all'installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento<sup>1</sup> e basse emissioni;

Sono ammissibili altresì i sistemi di sfruttamento della geotermia a bassa entalpia nel rispetto dei requisiti fissati dalla D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009 recante *Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28/05/2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".*

### 3.2 Attività II.1.1 - "Produzione di energie rinnovabili"

Sono ammissibili gli interventi finalizzati ad avviare la produzione di energia da fonti rinnovabili o ad incrementare la quota di energia prodotta da tali fonti negli impianti esistenti, a condizione che:

- siano realizzati congiuntamente con gli interventi di efficienza energetica di cui al precedente articolo 3.1;
- l'energia prodotta sia destinata esclusivamente al soddisfacimento, in tutto o in parte, del fabbisogno di energia dell'unità produttiva quantificato in sede di domanda;
- nel caso di impianti idroelettrici e di impianti alimentati a biomassa siano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui alla D.G.R. n. 22-8733 del 05/05/2008<sup>2</sup> e s.m.i.;
- unicamente in relazione agli impianti fotovoltaici, gli impianti siano di potenza nominale inferiore od al più pari a 200 kWp.

### 3.3 Soggetti beneficiari

Sono ammissibili le PMI e loro consorzi – identificate dai codici ATECO 2007 risultanti dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda come riportati nell'Allegato 3 al presente bando, con riferimento al codice primario dell'unità produttiva dove si realizza l'intervento – che esercitano attività finalizzata alla produzione di beni e/o servizi e che intendono incrementare il livello di efficienza energetica ed eventualmente, contemporaneamente, avviare o aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le piccole e medie imprese (PMI) sono identificate dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito della nozione di impresa in difficoltà definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Si intende l'unità di cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III del Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 febbraio 2007.

<sup>2</sup> Pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 15/05/2008.

<sup>3</sup> "... per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

L'impresa può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione. La domanda può riguardare una sola unità operativa.

#### 4. Requisiti soggettivi e obblighi del richiedente

Possono presentare domanda di agevolazione le PMI e loro consorzi in qualità di titolari di diritto di proprietà o diverso diritto reale o di godimento rispetto ai beni oggetto dell'investimento.

Il richiedente, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dell'impianto, deve effettuare una corretta manutenzione dello stesso, assicurandone le migliori condizioni di esercizio e impegnandosi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'opera stessa, alle persone e alle cose circostanti.

Il richiedente, nei sette anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione

ovvero

- introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, realizzati fruendo dell'agevolazione<sup>4</sup>

quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa.

#### 5. Ambito territoriale

Gli investimenti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati in unità locale dell'impresa beneficiaria regolarmente censita presso la CCIAA, localizzata nel territorio della Regione Piemonte e che risulti attiva, in base a visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale") effettuata da Finpiemonte S.p.A..

#### 6. Gestione del procedimento e gestione finanziaria

Le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione, revoca dell'agevolazione del presente bando sono affidate a Finpiemonte S.p.A.

---

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma".

4 Tale disposizione non impedisce la sostituzione, durante il quinquennio, di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione della tecnologia, a condizione che l'impianto produttivo risulti dotato di impianti o attrezzature tecnologicamente più evoluti ma con funzionalità analoghe a quelle dei beni sostituiti per obsolescenza

## 7. Tempi di realizzazione e inizio lavori

Gli interventi finanziati dalla presente misura devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di concessione<sup>5</sup> dell'agevolazione.

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla presente misura esclusivamente gli investimenti avviati successivamente alla presentazione della domanda.

Per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare attrezzature, macchinari e impianti, esclusi gli studi preliminari di fattibilità. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo, l'intero progetto non è ammissibile.

## 8. Tipologia e entità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato, integrato (ove consentito dal massimale dell'equivalente sovvenzione lordo - E.S.L.) da un contributo a fondo perduto.

Al momento della presentazione della domanda il proponente dovrà indicare una sola tra le tipologie di agevolazione ammissibili, alla quale intende accedere.

Le tipologie di agevolazione sono classificate come segue:

### 8.1 TIPOLOGIA 1 – Quadro temporaneo. Aiuti di importo limitato.

Tali agevolazioni verranno concesse ai sensi del punto 4.2 “Importo di aiuto limitato e compatibile” della “Comunicazione della commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”<sup>6</sup> (2009/C 83/01) (di seguito: Comunicazione) e dell'art. 3 “Aiuti di importo limitato” del D.p.c.m. 03/06/2009 “Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”<sup>7</sup>.

In tal caso, l'intensità d'aiuto dell'agevolazione non potrà superare i seguenti limiti:

---

5 Per data di concessione si intende la data in cui Finpiemonte S.p.A. effettivamente provvede a formalizzare la concessione ufficiale del finanziamento al beneficiario, a seguito della conclusione di tutte le fasi di attività istruttoria previste dal bando (ricevibilità, ammissibilità, merito ed istruttoria bancaria).

6 In GUUE C83 del 7 aprile 2009, pag .1

7 Si ricorda che la concessione dell'aiuto è soggetta alla normativa risultante dall'integrazione di tre “basi giuridiche”:

- 1) Comunicazione della commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, ed in particolare il punto 4.2.2.
- 2) D.p.c.m. 3/6/2009 “Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;
- 3) Decisione della Commissione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 - Italy - Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework che approva il regime di aiuto contenuto nell'art. 3 del citato DPCM.

- il 20% ESL dei costi ammissibili (25% ESL se localizzate nelle aree 87.3.c strutturali presenti nella Regione Piemonte<sup>8</sup>);
- fino a 500.000 euro per impresa in equivalente sovvenzione lordo; l'effettivo importo sarà determinato dall'applicazione delle regole di cumulo sulla singola impresa.

## 8.2 TIPOLOGIA 2 - Aiuti di stato a finalità ambientale

Tali agevolazioni verranno concesse nell'ambito della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01) ed ai sensi del regime di aiuto N 632/2008 – Italia (Piemonte) - *Incentivazioni alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi*. Pertanto, il limite dell'agevolazione, in termini di ESL, è calcolato applicando le percentuali riportate nella tabella sottostante al valore dei sovraccosti così determinato:

- a) costi di investimento supplementari (*c.d. sovraccosti*) necessari per conseguire un livello di protezione ambientale più elevato rispetto a quello richiesto dagli standard comunitari, nazionali o regionali ove più rigorosi;
- b) negli interventi finalizzati al risparmio energetico, i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un risparmio energetico superiore al livello prescritto dalle norme comunitarie, nazionali o regionali ove più rigorose. Il calcolo di tali sovraccosti è effettuato conformemente alle seguenti regole:
  - la parte dell'investimento direttamente connessa col risparmio energetico deve essere individuata conformemente ai seguenti punti:
    - ✓ se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente
    - ✓ in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti, nazionali o regionali ove più rigorose) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame;
  - la presenza di un livello di risparmio energetico superiore alle norme applicabili deve essere individuata conformemente al punto seguente:
    - ✓ i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie, nazionali o regionali ove più rigorose. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme comunitarie, nazionali o regionali ove più rigorose non sono ammissibili;

- c) nel caso di involucri a basso consumo energetico i sovraccosti corrispondono alla differenza di costo tra l'edificio proposto ed un altro analogo che, nello stesso sito, soddisfi i requisiti di prestazione energetica imposti dagli standard comunitari, nazionali o regionali ove più rigorosi. Sarà altresì considerato ammissibile il costo dell'impiantistica innovativa a servizio dell'edificio proposto (pannelli solari termici, pompa di calore, sonde geotermiche...);
- d) nel campo delle energie rinnovabili, i sovraccosti corrispondono di regola ai costi supplementari sostenuti dall'impresa rispetto ai costi inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia;
- e) con riferimento agli investimenti a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili gli aiuti di Stato possono essere giustificati in assenza di norme comunitarie obbligatorie, nazionali o regionali ove più rigorose, che prescrivano la quota di energia da fonti rinnovabili per singola impresa;
- f) gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono consentiti solo nel caso dei biocarburanti sostenibili;
- g) nel caso di cogenerazione ad alto rendimento i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento;
- h) nel caso di teleriscaldamento energeticamente efficiente<sup>9</sup> i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a effettuare un investimento che conduca al teleriscaldamento energeticamente efficiente rispetto all'investimento di riferimento<sup>10</sup>.

Nell'ambito del risparmio energetico, in ogni caso, i sovraccosti devono essere calcolati al netto di eventuali incentivazioni in conto produzione (per esempio, certificati verdi) e al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa e produzioni accessorie aggiuntive. Per il calcolo dei vantaggi anzidetti si fa riferimento ai primi tre anni di vita dell'impianto.

Nel campo delle energie rinnovabili i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento oggetto di agevolazione.

Nel caso di cogenerazione ad alto rendimento i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento oggetto di agevolazione.

---

9 La Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01) definisce il teleriscaldamento energeticamente efficiente il teleriscaldamento che rispetta, sotto il profilo della generazione, i criteri della cogenerazione ad alto rendimento oppure, nel caso degli impianti di produzione di calore, i valori di riferimento per la produzione separata di calore stabiliti dalla decisione 2007/74/CE. Inoltre la medesima Disciplina considera compatibili gli aiuti ambientali al teleriscaldamento energeticamente efficiente purchè conducano a un risparmio di energia primaria e che:

- a) l'operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulti in un risparmio di energia primaria, oppure
- b) l'investimento sia inteso a utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento.

10 La Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01) non si applica agli investimenti infrastrutturali nel settore del teleriscaldamento nella misura in cui a questi non sono applicabili le disposizioni in materia di risparmio energetico di cui alla sezione 3.1.5 della disciplina medesima.



Nel caso di teleriscaldamento energeticamente efficiente i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento oggetto dell'agevolazione.

Le spese ammissibili – IVA esclusa – sono riferibili esclusivamente a investimenti (rientranti nelle categorie di spesa riportate all'articolo 9) rigorosamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente.

I massimali di aiuto applicabili ai sovraccosti in termini di ESL, sono i seguenti:

	<i>Piccole Imprese</i>	<i>Medie Imprese</i>
Aiuti a favore delle energie rinnovabili	80%	70%
Aiuti per il risparmio energetico	80%	70%
Aiuti alla cogenerazione	80%	70%
Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente (alimentato con fonti rinnovabili di energia o cogenerazione) <sup>11</sup>	80%	70%
Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente con fonti di energia convenzionali	70%	60%

Nel rispetto dei massimali così calcolati, potrà essere concessa la seguente agevolazione:

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi dell'investimento (rientranti nelle categorie riportate all'articolo 9), così composto: 75% con fondi regionali a tasso zero (con il limite massimo di € 2.500.000,00) e 25% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento dei massimali ESL sopra determinati, con il limite massimo di € 150.000,00 per le piccole imprese, € 200.000,00 per le medie imprese.

### 8.3 TIPOLOGIA 3 - Aiuti 'de minimis'

Tali agevolazioni verranno concesse nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (De minimis)<sup>12</sup>. Pertanto, il limite dell'aiuto è così determinato:

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto: 75% fondi regionali a tasso zero (fino a un massimo di € 1.000.000,00) e 25% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20% ESL calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili di cui all'articolo 9.

<sup>11</sup> Massimali applicabili nel caso in cui gli aiuti sono intesi unicamente a favore della parte produttiva dell'impianto di teleriscaldamento e gli impianti di teleriscaldamento energeticamente efficiente sono alimentati con fonti rinnovabili di energia o di cogenerazione ai sensi dei punti 3.1.6 e 3.1.7 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01).

<sup>12</sup> Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 € (in ESL: equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa (100.000,00 € per imprese attive nel settore del trasporto su strada). Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione potenzialmente spettante in base al presente bando con altre agevolazioni in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis" l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

#### 8.4 Entità delle agevolazioni

Gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 3.1 possono essere finanziati per l'intero importo, calcolato sulla base delle spese ammissibili di cui al successivo articolo 9.

Gli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 3.2 possono essere finanziati secondo le modalità previste all'articolo 9 e comunque entro il limite massimo del 25% del valore calcolato per gli interventi di efficienza energetica<sup>13</sup>.

Nel caso di impianti fotovoltaici, qualora l'importo calcolato applicando la percentuale del 25%, secondo quanto stabilito al punto precedente, eccedesse i limiti di cumulo imposti dal cd "Conto energia", l'importo stesso verrà limitato entro le soglie massime di cumulo previsto dal relativo D.m. 19/02/2007.

### 9. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- I. spese tecniche per: progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti;
- II. spese tecniche per: progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione energetica degli involucri edilizi ad alta efficienza;
- III. fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza;
- IV. installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi;
- V. eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti o all'integrazione degli involucri con le strutture esistenti.

Le spese tecniche di cui ai punti I e II sono ammissibili fino ad un importo massimo del 5% calcolato con riferimento alle voci di spesa sopraindicate.

I beni acquisiti tramite locazione finanziaria non sono ammissibili alle agevolazioni del bando.

Non sono altresì ammissibili le spese di acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto né investimenti finalizzati all'efficienza energetica su mezzi e attrezzature di trasporto.

I criteri per la determinazione, l'imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili sono pubblicati sul sito internet delle Direzioni Regionali Attività produttive e Ambiente e di Finpiemonte S.p.A.

### 10. Regole di cumulo delle agevolazioni

L'intervento agevolativo è cumulabile esclusivamente con:

---

<sup>13</sup> A titolo di esempio, ipotizzato siano 100 le spese ammissibili relative all'intervento di efficienza energetica (art. 3.1), potrà essere riconosciuta una percentuale pari al 25% della suddetta cifra, come tetto massimo, per gli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 3.2). Il contributo totale ammissibile sarà quindi pari a 125 e su questa base verrà calcolata l'agevolazione in termini di ESL.

- le “tariffe incentivanti” e il “premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia” di cui al D.M. 19.02.2007<sup>14</sup>.
- il meccanismo incentivante dei “certificati verdi”, entro i limiti stabiliti dalla normativa<sup>15</sup>, esclusivamente in relazione agli impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di intese di filiera, contratti quadro, o filiere corte.

Con riferimento alla Tipologia 1 *Quadro temporaneo-Aiuti di importo limitato* (di cui al precedente articolo 8.1), ed ai sensi della Comunicazione della Commissione - 2009/C 83/01 e successivi atti di recepimento e attuazione, tali aiuti non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») per i medesimi costi ammissibili. Inoltre, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 “Importo di aiuto limitato e compatibile” della Comunicazione citata, applicata all’articolo 8.1 Tipologia 1, e degli aiuti «de minimis» ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

## 11. Modalità applicative

### 11.1 Domanda di ammissione all’agevolazione

Le domande sono presentate (in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo) a Finpiemonte S.p.A.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo della domanda telematica.

In occasione della pubblicazione del bando, previa connessione al sito <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm>, sarà possibile effettuare il download del “Manuale utente” contenente le indicazioni per compilare correttamente la domanda. Il Manuale contiene anche tutte le indicazioni necessarie per effettuare la procedura di accreditamento e di georeferenziazione dell’intervento nel sistema geografico regionale.

A partire dalle ore 9.00 del 01 settembre 2010 gli utenti, previo accreditamento, potranno inserire le coordinate geografiche dell’intervento e i dati principali dell’impresa proponente.

Le domande di ammissione all’agevolazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente bando (Allegato 1), compilate in ogni parte ed inviate per via telematica secondo l’apposita procedura, previa connessione al sito <http://www.regione.piemonte.it/industria/por/procedura.htm>.

---

<sup>14</sup> Nel rispetto delle condizioni di cumulabilità previste all’art. 9 del medesimo decreto.

<sup>15</sup> Ai sensi dell’art. 2 comma 152 della Legge Finanziaria 2008, come modificato dalla L. 99/2009, la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, ha diritto di accesso ai certificati verdi. Gli impianti alimentati dalle fonti di cui alla riga 7 della tabella 2 allegata alla Legge Finanziaria 2008, possono cumulare i certificati verdi con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

Entro 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico, le domande dovranno essere confermate da originale cartaceo, debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori, tramite:

- a) raccomandata A/R da inviare a Finpiemonte S.p.A. – Funzione Finanza Agevolata, Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino; per il rispetto del termine di invio della copia cartacea farà fede il timbro di spedizione;
- b) corriere espresso da consegnare a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino; per il rispetto del termine di presentazione della copia cartacea farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da Finpiemonte S.p.A.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, saranno dichiarate irricevibili. Le domande in formato cartaceo non inoltrate entro il termine perentorio sopra indicato comportano la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 06 settembre 2010.

Le domande a valere sulla Tipologia 1 *Quadro temporaneo-Aiuti di importo limitato* (di cui al precedente articolo 8.1) devono pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2010, al fine di provvedere alla concessione dell'aiuto entro il 31 dicembre 2010.

La scadenza del 15 settembre 2010 potrà tuttavia essere prorogata –con determinazione dirigenziale- qualora la Comunicazione della Commissione (2009/C 83/01) venga modificata mediante proroga (oltre il 31/12/2010) della scadenza del 'Quadro di riferimento temporaneo comunitario'.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- a. relazione tecnica di progetto, approfondita ad un livello di dettaglio tale da consentire la piena valutazione delle soluzioni proposte e completa con gli elementi dimensionali e di calcolo, giustificativi di quanto riportato negli elaborati grafici di cui al seguente punto b);
- b. elaborati grafici di progetto che consentano la piena valutazione delle soluzioni proposte e permettano di evidenziare lo stato dell'arte ante intervento e la situazione post intervento. Tali elaborati, in scala adeguata, devono riportare:
  - l'inquadramento territoriale (catastale e PRGC);
  - le piante, i prospetti e le sezioni;
  - i particolari costruttivi (se necessario);
  - almeno 4 fotografie (generalì e di dettaglio).
- c. una relazione tecnico-economica, conforme al modello di cui all'Allegato 2, che illustri le finalità dell'iniziativa, fornisca gli elementi necessari per la corretta individuazione del regime di aiuti richiesto e giustifichi con adeguato dettaglio gli elementi contenuti nella scheda tecnica (Allegato 1), evidenziando esplicitamente:
  - le principali caratteristiche dell'intervento;
  - il calendario delle attività e della loro durata (diagramma di Gantt);
  - il vantaggio energetico connesso all'iniziativa quantificato in termini di energia primaria risparmiata annualmente e/o di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  - la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> equivalente ottenibile annualmente;

- gli eventuali effetti positivi su altre politiche regionali (a titolo esemplificativo: uso delle acque, qualità dell'aria, tutela del suolo ...);
- le ricadute socio economiche dell'iniziativa, evidenziando il numero di persone coinvolte nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione;
- la normativa comunitaria e/o nazionale e/o regionale che si intende applicare e/o superare (ove pertinente);
- unicamente per gli interventi relativi alla Tipologia 2 – *Aiuti di stato a finalità ambientale* (di cui all'articolo 8.2), i calcoli relativi ai costi di investimento ammissibili quali definiti all'articolo 9 del bando ed effettuati secondo lo schema di cui all'Allegato 4<sup>16</sup>;

d. i preventivi dettagliati, al fine di comprendere come vengono determinate dal proponente le cinque voci di spesa (articolo 9) che compongono l'ammontare dei costi ammissibili;

La relazione tecnica di progetto, gli elaborati grafici e la relazione tecnico-economica, devono essere sottoscritti in originale, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, e devono recare altresì l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione.

#### 11.2 Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti all'istruttoria diretta a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni di:

a) Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando;
- completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione ed apposizione del timbro in originale, presenza della fotocopia del documento d'identità, ecc.).

b) Ammissibilità/Legittimazione:

- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario (configurazione giuridica, dimensione d'impresa, ecc.);
- tipologia e localizzazione dell'investimento/progetto coerenti con le disposizioni del bando;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini previsti dal bando e la validità temporale del POR;
- compatibilità/coerenza del progetto/investimento rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da norme sovraordinate (settori economici ammissibili, divieto di cumulo con altre agevolazioni, rispetto del limite de minimis, ecc.);

c) Merito:

- idoneità/qualità del soggetto proponente per la realizzazione del progetto/investimento;

<sup>16</sup> Tale Allegato del bando viene messo a disposizione dei beneficiari in formato elettronico sul sito [www.regione.piemonte.it/industria](http://www.regione.piemonte.it/industria) per il calcolo automatizzato dei sovraccosti inerenti ogni singola tipologia di investimento ambientale: risparmio energetico, energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento.

- qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle disposizioni del bando;
- ricadute ed impatti attesi sul beneficiario coerenti con la finalità della misura (riduzione consumi di energia da fonti non rinnovabili, riduzione emissioni, riduzione costi di produzione a parità di prodotto);
- ricadute socio-economiche, incremento produzione energia da fonti rinnovabili, riduzione impatti negativi sull'ambiente, eventuali sinergie con altri strumenti e programmi d'intervento regionale);
- congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto/investimento;
- economicità dell'intervento (rapporto tra costi di investimento e riduzione media annua di emissioni inquinanti);
- rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione.

d) Sostenibilità finanziaria:

- capacità finanziaria del soggetto proponente;
- istruttoria del merito di credito.

Finpiemonte S.p.A. procederà direttamente alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità. Nel caso, invece, di esito positivo, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità/legittimazione di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione di merito di cui alla lettera c); in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano alla concessione dell'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate della necessaria documentazione a supporto. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni. Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione indica le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c), sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, Finpiemonte S.p.A. si avvale di un Comitato di Valutazione composto da rappresentanti della Direzione Ambiente della Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.A. eventualmente integrato da esperti del settore individuati dalla Direzione Ambiente.

### 11.3 Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) del precedente articolo 11.2 viene conclusa entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine, Finpiemonte S.p.A. informa l'impresa dell'avvenuto superamento dell'istruttoria di legittimità e di merito, dell'individuazione delle spese ritenute ammissibili e dell'avvenuta attivazione della fase di istruttoria bancaria di cui alla lettera d) del citato articolo.

Qualora l'Ente gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, l'integrazione della documentazione, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal

momento della richiesta formulata da Finpiemonte S.p.A. e riprende a decorrere dalla data in cui pervengano i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste.

Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dalle imprese all'Ente gestore, anche a mezzo fax, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta precedentemente citata.

L'espletamento dell'istruttoria bancaria (di cui all'articolo 11.2 – lettera d) è affidata agli Istituti di credito convenzionati con Finpiemonte e viene conclusa dalle stesse entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto superamento dell'istruttoria di legittimità e di merito e dell'individuazione delle spese ritenute ammissibili, redatta a cura dell'Ente gestore.

Qualora l'Istituto di credito, nel corso dell'istruttoria, necessitasse di una proroga dei tempi per concludere l'istruttoria bancaria, dovrà formalizzare, entro la suddetta scadenza di 60 giorni, apposita richiesta a Finpiemonte S.p.A., che valuterà le motivazioni addotte per l'ottenimento della proroga stessa.

A seguito della ricezione della comunicazione, da parte dell'Istituto di credito, del superamento dell'istruttoria bancaria (di cui all'articolo 11.2d) Finpiemonte S.p.A. procederà con atto formale alla concessione dell'agevolazione (con indicazione dei termini di realizzazione del progetto e dell'importo del finanziamento del contributo concesso) e ne darà tempestiva comunicazione all'impresa proponente.

La concessione formale dell'agevolazione non seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle domande, ma sarà vincolata esclusivamente alla ricezione della documentazione necessaria per l'erogazione e la ricezione della comunicazione del superamento dell'istruttoria bancaria.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

Prima di procedere alla concessione dell'agevolazione dovranno essere necessariamente acquisiti:

- con riferimento all'art. 8.1 Tipologia 1: prima della concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 3, lettera c) del DPCM 3 giugno 2009, Finpiemonte S.p.A. richiederà ed acquisirà, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali aiuti concessi a titolo di "de minimis" ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 nonché su altri aiuti concessi ai sensi del medesimo art. 3 del DPCM 3 giugno 2009; in tal caso, l'aiuto sarà concesso previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010 non superi l'importo di 500.000 euro, al lordo delle imposte dovute;
- con riferimento all'art. 8.3 Tipologia 3: la concessione è subordinata alla preventiva verifica del rispetto del "massimale de minimis", in tal senso Finpiemonte S.p.A. richiederà ed acquisirà, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali aiuti concessi a titolo di "de minimis" ricevuti nel corso dell'anno finanziario in cui viene concesso l'aiuto all'impresa, e nei due anni finanziari precedenti;
- il "documento unico di regolarità contributiva" (d.u.r.c.) previsto dalla l. 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.; tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente dagli uffici

dell'amministrazione ove legittimati ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso in cui tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione;

- le informazioni prescritte dalla normativa in materia di antimafia;
- la dichiarazione cd "Deggendorf" aggiornata (Allegato 4);
- eventuali ulteriori documentazioni tecniche che potranno essere definiti, in funzione della tipologia di intervento, da parte del Comitato di Valutazione.

## 12. Dotazione finanziaria

La misura è cofinanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del Programma operativo regionale 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione".

Lo stanziamento disponibile (fondi POR/FESR) è pari a € 20.000.000,00.

## 13. Modalità di erogazione

Le modalità di erogazione del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto del POR sono le seguenti:

- a) Il finanziamento agevolato, costituito da fondi regionali e fondi bancari, viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con Finpiemonte S.p.A., in unica soluzione a seguito della concessione dell'agevolazione.

Il prestito sarà rimborsato in settantadue mesi di cui dodici di preammortamento, in rate trimestrali posticipate.

- b) Il contributo a fondo perduto viene erogato nel seguente modo:

- in una percentuale proporzionale all'entità delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario ammesse all'agevolazione (documentate da fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti) e presentate per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. secondo le modalità indicate al successivo articolo 14, fino ad un massimo dell'80% del contributo pubblico concesso;
- il saldo del contributo pubblico concesso alla presentazione della documentazione finale della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ed in seguito alla "verifica finale" svolta da Finpiemonte S.p.A. (v. infra par. 14).

Finpiemonte S.p.A. effettua le erogazioni del contributo a fondo perduto entro 90 giorni dalle operazioni di rendicontazione in itinere e finale effettuate dal beneficiario nelle date indicate al successivo articolo 14.

## 14. Stato avanzamento della spesa, esecuzione lavori e verifica finale

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A.:



- entro le date del 30 aprile e del 30 novembre di ciascun anno solare (rendicontazione in itinere). La spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. entro tali date, non viene più considerata ammissibile ai contributi del POR, anche se viene presentata successivamente alle scadenze suddette. Finpiemonte S.p.A. si riserva di valutare in fase di saldo del contributo pubblico del POR eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;
- entro 2 mesi dalla conclusione dei lavori, ai fini della verifica finale e dell'erogazione del saldo del contributo pubblico del POR (rendicontazione finale).

Le rendicontazioni in itinere e la rendicontazione finale devono essere redatte utilizzando la piattaforma informatica Sistema Piemonte, previa abilitazione alla piattaforma stessa. Sul sito di Finpiemonte S.p.A. sono pubblicate le istruzioni per l'accesso alla piattaforma e le modalità di rendicontazione.

Alla rendicontazione finale, distinta in una parte tecnica ed in una parte economica, dovranno essere allegati il Certificato di Regolare Esecuzione, la Relazione Asseverata Energetico Emissiva Finale sui modelli resi disponibili dal sito di Finpiemonte S.p.A. e documentazione fotografica dell'investimento effettuato.

Sull'originale di tutti i documenti contabili inseriti in piattaforma per le rendicontazioni in itinere e per la rendicontazione finale dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della relativa spesa – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito dell'agevolazione oggetto del presente bando.

La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte S.p.A.:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante;

oppure

- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria;

oppure

- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte dell'impresa – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l'impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell'impresa.

## 15. Varianti

Le variazioni relative alla titolarità dell'intervento devono essere tempestivamente comunicate alla Finpiemonte S.p.A. che espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma o revoca dell'agevolazione.

Fermo restando il termine massimo per la realizzazione degli investimenti previsto al precedente articolo 7 del bando, ogni variazione tecnica, economica e/o riguardante il cronoprogramma approvato, deve essere preventivamente comunicata a Finpiemonte S.p.A. ed autorizzata dal soggetto che ha deliberato l'ammissione all'agevolazione.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto/investimento, ove non preventivamente autorizzata secondo le modalità di cui al precedente articolo, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale, sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto/investimento. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti, la funzionalità o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione.

## 16. Revoca delle agevolazioni

Si procederà alla revoca totale dell'agevolazione nei seguenti casi:

- mancato avvio o interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 7 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento;
- nel caso in cui l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicare la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'investimento finanziato o la restituzione del finanziamento bancario o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi – verso il gestore Finpiemonte S.p.A. o verso la Regione – derivanti da altre agevolazioni dai medesimi concesse;
- in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento bancario;
- in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento bancario;
- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria entro i 7 anni successivi alla conclusione del progetto/ investimento;
- in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 7 anni dalla conclusione del progetto/investimento;

- in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale (o dell'area 87.3.c) nei 7 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione;
- qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 18, o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- qualora il beneficiario non provveda all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità dell'agevolazione sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità dell'operazione realizzata.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell'intero ammontare degli aiuti erogati.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla parziale restituzione degli aiuti erogati.

In caso di revoca, l'impresa beneficiaria dovrà restituire sia l'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea (o, in caso di aiuti attuati in modo abusivo, dalla Commissione Europea), vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, sia i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale e/o da Finpiemonte S.p.A. per il recupero delle somme erogate e revocate.

## 17. Procedimento di revoca

Nei casi che potrebbero dar luogo alla revoca, agli interessati sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Finpiemonte S.p.A. esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'agevolazione intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione;

successivamente, il provvedimento di revoca è inviato all'impresa interessata con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, Finpiemonte S.p.A. provvederà a trasmettere alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

## 18. Ispezioni, controlli e monitoraggio

Di propria iniziativa o su indicazione dei competenti Uffici della Regione, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare realizzazione degli interventi, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi approvati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario ai fini del monitoraggio.

Il beneficiario delle agevolazioni cura la conservazione della documentazione e degli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" da archiviare secondo le modalità che verranno definite nell'atto di concessione dell'agevolazione. Tale documentazione viene resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell'agevolazione del POR FESR.

Il beneficiario, inoltre, assicura l'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto finanziato secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di concessione dell'agevolazione.

## 19. Conformità alla normativa comunitaria

Gli aiuti di Stato contenuti nel presente bando e le singole concessioni delle agevolazioni sono soggetti alla seguente normativa:

- Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C82/01) in GUUE C 82 del 1/04/2008, pag. 1;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (De minimis) in GUUE L 379 del 28/12/2006, pag. 5;
- Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, ed in particolare il punto 4.2.2;
- D.p.c.m. 3/6/2009 "Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

- Decisione della Commissione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 – Italy – Limited amount of compatible aid under the Temporary Framework che approva il regime di aiuto contenuto nell'art. 3 del citato DPCM.

## **20. Procedura di notificazione e clausola sospensiva**

L'agevolazione sarà comunque concessa nel rispetto delle decisioni della Commissione Europea e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

## **21. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale e regionale.